



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
CAPITOLATO SPECIALE

CIG ZB232AD01C

ART.1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura e installazione di n.2 caldaie termiche di cui n.1 da 24 kw e n.1 da 35 kw .

Si richiedono prodotti delle seguenti marche di primaria affidabilità:

- BALTUR
- IMMERGAS
- BERETTA
- BAXI
- VAILLANT
- RIELLO

ART.2 - STAZIONI CARABINIERI INTERESSATI ALLA FORNITURA

Caserma Carabinieri di Frigento, alloggio devoluto all'addetto alla Stazione (kw 24)

Caserma Carabinieri di Montemiletto, zona operativa e logistica (kw 35)

REFERENTI REPARTI

FRIGENTO	M.M. DI MITRI	334 6915296
MONTEMILETTO	MAR. MAGG. MORANTE	331 3663654

ART.3 – SOPRALLUOGO

Al fine di quantificare il costo del montaggio, è consigliato un sopralluogo preliminare da parte del concorrente munito di documento di identità o da delegato munito del citato documento nonché della delega sottoscritta dal legale rappresentante corredata di copia del documento di riconoscimento dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme anti COVID e in giorni concordati, previa intesa telefonica, con i referenti dei Reparti sopraindicati che, alla fine, rilasceranno specifica attestazione di presa visione dei luoghi al fine di evitare che il concorrente che risulterà aggiudicatario possa sollevare alcuna eccezione nel corso dell'installazione.

Il Fornitore, dichiarandosi disponibile all'affidamento, pur non avendo effettuato il sopralluogo sarà considerato comunque già a perfetta conoscenza della ubicazione, dello stato di conservazione, della tipologia e di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerenti agli impianti stessi, non potrà sollevare alcuna eccezione nel corso dell'espletamento del servizio in relazione all'eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento informativo necessario per l'esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa accessori.

ART.4 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

- **Alla presente Rdo si applicano le “Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti” stabilite dalla CONSIP – che qui si richiamano integralmente;**
- **La data entro la quale effettuare la fornitura e il montaggio è il 30.09.2021;**

La fattura dovrà essere emessa – **improrogabilmente entro il 31.12.2021** - in formato elettronico utilizzando l'apposito Codice Univoco I.P.A. : **T7VWVY** e dovrà riportare la seguente intestazione: Ministero



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

dell'Interno, Prefettura – UTG di Avellino Corso V. Emanuele II n.4. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla verifica di regolare esecuzione della fornitura da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, all'acquisizione del D.U.R.C. e della certificazione camerale favorevoli nonché dal c.d. scontrino di carico; lo stesso dovrà avvenire sull' apposito conto dedicato, comunicato dall' aggiudicatario in base alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.5 - AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della Rdo è al prezzo più basso complessivo della fornitura e del montaggio (con il materiale necessario) delle due caldaie, rispetto al prezzo base di € 5.000,00 I.V.A. esclusa .

L'aggiudicatario si impegna a produrre, a conclusione del lavoro, la dichiarazione di conformità del lavoro alla normativa vigente (D.P.R. n.37/2008).

Art.6 - GARANZIA E TASSE

Sull'aggiudicatario incombe l'onere della garanzia definitiva, come stabilito dall'art.103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. .

Art.7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- capitolato speciale firmato per accettazione
- dichiarazione ai sensi della L. 6.11.2012 n.190 (Patto di Integrità)
- dichiarazione modalità di pagamento nel rispetto delle regole della tracciabilità dei pagamenti per le pubbliche forniture
- dichiarazione richiesta dal capitolato speciale
- dichiarazione di notorietà circa l'assenza delle cause di esclusione, ex art.80 D.Lgs. 50/2016, dalla partecipazione ai pubblici appalti
- eventuale rinuncia al sopralluogo
- schede tecniche delle caldaie offerte
- costo della caldaia e del montaggio per ciascuna Stazione Carabinieri

Art.8 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione procederà a verifiche e controlli relativi alla regolare esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, anche per il tramite degli organismi di polizia interessati, impegnandosi a comunicare immediatamente alla società di emissione i riscontri negativi e riservandosi di procedere all' applicazione delle penali previste dalla convenzione.

Art.9 – SANZIONI PER LE INADEMPIENZE

L'omissione, anche parziale, della prestazione comporta l'applicazione di penalità. Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, la rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione della penalità.

Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, la contestazione d'irregolarità per almeno due volte fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto. Nel caso di più prestazioni dilazionate



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

nel tempo, ciascuna contestazione di avvenuta omissione o irregolare prestazione comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 15 per cento dell'importo complessivo pattuito, al netto di I.V.A., da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. Nel caso di unica prestazione, la sanzione è determinata nella misura forfettaria del 5% dell'importo concordato al netto dell'I.V.A., fatto salvo il recupero di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno all'impresa.

L'omissione della prestazione comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'impresa ha stipulato con l'Amministrazione. In mancanza, la somma verrà richiesta direttamente alla parte contraente.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art.10 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'impresa quando, a seguito di esecuzione in danno, debba corrispondere al nuovo affidatario corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'impresa inadempiente.

Inoltre, i pagamenti vengono sospesi quando l'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del contraente, eseguita attraverso l'acquisizione del DURC, da esito negativo, al fine di procedere alla preventiva definizione della debitoria previdenziale, mediante destinazione all'ente previdenziale richiedente della somma da questi richiesta rispetto all'importo contrattuale.

Art. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere il contratto:

1. In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa della spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. Per motivi di pubblico interesse;
3. Per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
4. In caso di fallimento del contraente;
5. In caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
6. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
7. In caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

8. In caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri soci;
9. In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
10. In caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

1. In caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
2. Dopo contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;
3. In caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'impresa, nelle ipotesi previste;
4. L'impresa ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel relativo decreto o comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con decreto a firma della autorità prefettizia e l'emissione del decreto viene comunicata all'impresa.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare la prestazione a terzi, in danno dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.12 – RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Eventuali controversie relative all'esecuzione dell'affidamento, che non possono trovare bonaria composizione tra le parti, sono definite mediante domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30.10.1933 n.1611 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Foro competente è quello dell'Amministrazione fatto salvo il principio della prevalenza del foro erariale. Durante il giudizio, fino alla sentenza, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri la prestazione di cui abbisogna, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, verrà rimborsato dal soggetto affidatario.

Art.13 – CESSIONE DEL RAPPORTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla società di emissione convenzionata di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutte o di parte del servizio oggetto della convenzione sotto pena di immediata risoluzione della cauzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

ART.14 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione compresi quelle di bollo e di eventuale registrazione ed ogni altra spesa consequenziale saranno a totale carico dell'impresa.

Art.15 – TUTELA PRIVACY

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dall'affidatario saranno utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'impresa individua i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali del cliente nei soggetti indicati nell'apposito allegato alla presente convenzione, ovvero, con apposito atto di trasmettere tempestivamente all'Amministrazione affidate.

ART.16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, la ditta si impegna in conformità dell'art.3 comma 1 della L. 13.08.2010 n.136, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.

La ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia, in quanto applicabile, ad ogni norma di legge, decreto e regolamento vigenti in materia. Per qualsiasi controversia nell'esecuzione dell'appalto è competente il Foro ove ha la sede il cliente.

PER ACCETTAZIONE

La ditta

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Fico

“documento prodotto con sistema automatizzato, con firma autografa sull'originale agli atti dell'ufficio, ai sensi dell'art.3, comma 2° della legge 12.2.1993, n.39”

PT/br



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo